Art. 29
Festività
(comma 1)

Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo.
Le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica o altro giorno festivo, compreso il santo Patrono non sono recuperabili dal lavoratore.
Nella giornata del Santo Patrono non potendosi adottare la chiusura dell'ufficio bisogna provvedere alla costituzione di un presidio per il compimento degli atti urgenti e delle emergenze. Le unità in presidio godranno della festività in altro giorno della settimana e non oltre l'anno solare.

(comma 2)

Il riposo settimanale cade di norma di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.
L'ARAN con chiarimento in data 4/4/2018 n. 6572 in merito al quesito di prestazione lavorativa resa da un dipendente, non in turno, nel giorno del riposo settimanale chiarisce che dà diritto al riposo compensativo per le sole ore lavorate ed alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 70 comma 2, lett. a).CCNL.